



COMUNE DI CANOSSA

Verbale n° 33 del 26/01/2023 del Revisore dei Conti

Parere sull'approvazione preconsuntivo 2022 per utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2022 ai sensi dell'art. 187 c. 3-quater del D.Lgs. 267/2000.

L'anno 2023 il giorno 26 del mese di gennaio 2023 alle ore 15,30 il Revisore dei Conti del Comune di Canossa, Dott. Giancarlo Lelli, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 08/06/2021, presso il proprio studio ha redatto il presente verbale contenente:

- **Parere sul sull'approvazione preconsuntivo 2022 per utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2022 ai sensi dell'art. 187 c. 3-quater del D.Lgs. 267/2000.**

Il Revisore informa che con mail del 24 GENNAIO 2023, il Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Canossa Rag. Mauro Rossi ha richiesto allo scrivente il parere sulla suddetta proposta da porre in deliberazione alla Giunta Comunale.

Alla richiesta ha allegato:

- PROPOSTA DELIBERAZIONE (proposta n.13);
- ALLEGATO TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2022;
- RELAZIONE TECNICA DEL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO PROT. 474-2023 PER APPLICAZIONE AVANZO;
- RELAZIONE TECNICA DEL RESPONSABILE SERVIZIO AREA TECNICA E DEL VICE SEGRETARIO PROT. 478-2023 PER APPLICAZIONE AVANZO;

Vista

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 18/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Programma Triennale dei lavori pubblici 2022 – 2024, l'elenco annuale dei lavori pubblici 2022 ed il programma biennale delle forniture e dei servizi 2022-2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 18/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 aggiornato (DUP);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 18/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022 – 2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 in data 29/03/2022 con la quale è stato approvato il piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- con D.M. 13 dicembre 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali è stato differito al **31 marzo 2023** con contestuale autorizzazione sino a tale data dell'esercizio provvisorio del Bilancio;
- il comma 775 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022 recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025" ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali al **30 aprile 2023** con conseguente autorizzazione all'esercizio provvisorio, ex art. 163, comma 3 del T.U.E.L. al fine di consentire, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023 in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, l'applicazione della quota libera dell'avanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2022;
- l'art. 187, comma 3, recita: "Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies";
- l'art. 187, comma 3-quinquies dispone: "Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta;
- l'art. 187, comma 3-quater dispone: "Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, **entro il 31 gennaio** la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Organo di Revisione prende atto che alla proposta di deliberazione, sulla base della suddetta normativa sono allegate:

1. relazione del responsabile del settore finanziario prot. 474 del 21.01.2023 per applicazione avanzo vincolato presunto esercizio 2022 da applicare all'esercizio provvisorio 2023 ed al redigendo bilancio 2023-2025 esercizio 2023;
2. relazione del responsabile del settore tecnico e del Vice Segretario prot. 478 del 21.01.2023 per applicazione avanzo vincolato presunto esercizio 2022 da applicare all'esercizio provvisorio 2023 ed al redigendo bilancio 2023-2025 esercizio 2023;

Le suddette relazioni evidenziano che le seguenti partite contabili confluiranno nell'avanzo vincolato dell'esercizio 2022 e necessitano di un'immediata applicazione all'esercizio provvisorio 2023 ed al bilancio 2023-2025 per la somma complessiva di € 133.186,26:

a)	vincoli derivanti da trasferimenti statali per utenze servizi	€	19.709,43
b)	vincoli derivanti da trasferimenti statali per indennità amministratori	€	3.476,83
c)	vincoli derivanti da investimenti cap. 20504 FER	€	40.000,00

d)	vincoli derivanti da investimenti cap. 20503 VILLA VIANI	€	35.000,00
e)	vincoli derivanti da investimenti cap. 20707 SCUOLE TRINITA'	€	15.000,00
f)	vincoli derivanti da investimenti cap. 21300 Ponticello RIO VICO	€	20.000,00

L'Organo di Revisione attesta che l'applicazione dell'avanzo vincolato presunto e le variazioni proposte sono:

- attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

visto

- l'art. 175, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 187, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

verificato

- che l'applicazione prevista dell'avanzo vincolato presunto anno 2022 è conforme a quanto previsto dall'art. 187 del TUEL;

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa alla determinazione del risultato di amministrazione presunto esercizio 2022 da applicare al bilancio provvisorio 2023 ed al redigendo bilancio di previsione 2023-2025.

Letto, confermato, sottoscritto il verbale viene chiuso alle ore 16,45

Piacenza, lì, 26 /01/2023

Il Revisore dei Conti
del Comune di Canossa
Dott. Giancarlo Lelli